



**Programma di Sviluppo Rurale  
del Lazio per il periodo 2007/2013**

**MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"  
AZIONE 214.12 "METODI E TECNICHE DI COLTIVAZIONE  
SOSTENIBILE DEL TABACCO"**

**ALLEGATO A**

**BANDO PUBBLICO A CONDIZIONE  
Annualità 2010**



## INDICE

<b>ARTICOLO 1 - Ambito di intervento.....</b>	<b>4</b>
1.1. Descrizione tecnica dell'azione .....	6
1.1.1. Requisiti e condizioni di ammissibilità.....	6
1.1.2. Tipologia dell' intervento.....	7
1.2. Durata degli impegni.....	10
1.3. Localizzazione degli interventi .....	11
<b>ARTICOLO 2 - Soggetti beneficiari .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 4 - Documentazione richiesta. ....</b>	<b>12</b>
4.1. Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento .....	12
4.2. Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno.....	13
4.2.1. Trasferimento dell'azienda .....	13
4.3. Documentazione integrativa per le persone giuridiche.....	13
<b>ARTICOLO 5 - Agevolazioni previste.....</b>	<b>14</b>
5.1. Intensità dell'aiuto.....	14
<b>ARTICOLO 6 - Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 7 - Criteri di ammissibilità .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 8 - Valutazione ed istruttoria delle domande.....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 9 - Controlli e sanzioni .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 10 - Disposizioni generali.....</b>	<b>16</b>

**DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PER IL PERIODO 2007/2013  
ATTUATIVO DEL REG. (CE) n. 1698/2005**

**MISURA 214 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"  
AZIONE 214.12 "METODI E TECNICHE DI COLTIVAZIONE SOSTENIBILE DEL  
TABACCO"**

**ANNUALITA' 2010**

**BANDO PUBBLICO A CONDIZIONE**

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della **Misura 214 "Pagamenti agroambientali" – Azione 214.12 "metodi e tecniche di coltivazione sostenibile del tabacco"** del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013 del Lazio (articoli 36 (a) (iv) e 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e artt. 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e allegato II, comma 5.3.2.1.4.

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006) e costituisce quindi la richiesta di adesione iniziale al regime di aiuto introdotto con la presente misura 214 "pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013 del Lazio;

b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006), incluse le domande di conferma annuale di impegni ancora in corso, ed assunti durante precedenti periodo di programmazione (ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006);

Si precisa che la Commissione Europea, nel corso del relativo negoziato, potrebbe formulare osservazioni e rilievi tali da rendere necessarie consistenti modificazioni alla proposta iniziale al documento di programmazione ed, in particolare per quanto concerne talune condizioni di applicazione della presente Azione 214.12 e ancor più significativamente per il livello di remunerazione previsto per gli impegni assunti, e pertanto è stabilito che:

- gli agricoltori che intendano aderire al regime di aiuto attivato con il suddetto "bando pubblico a condizione" sottoscrivano, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto, una specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti ("clausola di adeguamento degli impegni"), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;

- in caso di mancata approvazione dell'azione da parte dei competenti Servizi comunitari, l'onere degli impegni assunti dagli agricoltori rimarrà esclusivamente a loro carico e che, in virtù di ciò, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, che resta subordinato alla definitiva approvazione della citata proposta di modifica da parte della Commissione Europea;
- che l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto/pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei potenziali soggetti beneficiari è subordinata all'approvazione della azione da parte dei competenti Servizi della Commissione Europea, nonché agli adeguamenti disposti dalla Giunta Regionale rispetto al Programma ed al presente "bando pubblico a condizione";

E', inoltre stabilito che, per quanto non espressamente contemplato nel presente "bando pubblico ad apertura condizionata" si applicano, per quanto di pertinenza, le disposizioni e gli schemi procedurali già definiti per la misura 214 "Pagamenti agroambientali", ed in particolare le disposizioni recate dal bando pubblico di cui alla DGR n. 290 del 18 aprile 2008 (pubblicata sul sup. ord. n. 35 al BURL n. 15 del 21 aprile 2008) e successive mm. e ii., se del caso implementate con successive indicazioni operative qualora le disposizioni procedurali dettate dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA lo rendessero necessario.

## **ARTICOLO 1 - Ambito di intervento**

L'Azione 214.12 "metodi e tecniche di coltivazione sostenibile del tabacco" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali" attiva un sostegno diretto alle aziende agricole che soddisfano i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente "bando a pubblico a condizione", al punto *1.1.1 Requisiti e condizioni di ammissibilità*, e rispettano gli impegni di seguito riportati:

- coltivano tabacco su terreni agricoli a seminativo del Lazio;
- rispettano, sulla superficie assoggettata all'azione, gli impegni descritti nel successivo punto *1.1.2 Tipologia dell'intervento*;

L'obiettivo operativo dell'azione è la promozione di tecniche/metodi di produzione sostenibile del tabacco presso le aziende delle aree tabacchicole del Lazio.

L'azione favorisce la riconversione della coltivazione intensiva del tabacco verso l'adozione di tecniche di gestione ecocompatibili, attraverso l'adesione obbligatoria a tutte e 4 le tipologie d'intervento descritte nel paragrafo *1.1.2 Tipologia dell'intervento*.

In base ai vantaggi o benefici ambientali di tipo diretto derivanti dalla adozione di tali tecniche, l'azione partecipa pertanto al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici dell'Asse II:

- *Salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi)*; l'azione partecipa a tale obiettivo in quanto promuove impegni inerenti alla diversificazione dell'agroecosistema tabacchicolo e alla riduzione nell'uso di fitofarmaci o di altri input chimici agricoli dannosi per la fauna e la flora spontanee;

- *Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde*", attraverso la riduzione dei livelli di utilizzazione unitaria, da parte degli agricoltori, delle risorse idriche e degli input chimici agricoli potenzialmente inquinanti (fertilizzanti, diserbanti, pesticidi) e/o del loro grado di tossicità;
- *Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria*. A tale obiettivo concorrono l'insieme degli impegni agroambientali che determinano la riduzione nelle emissioni di gas ad effetto serra (metano e protossido di azoto soprattutto) e di ammoniaca, grazie ad una riduzione nei livelli di utilizzazione dei fertilizzanti;
- *Conservare il paesaggio rurale*, attraverso il sostegno a pratiche e sistemi agricoli che assicurano la conservazione degli elementi strutturali caratterizzanti la coerenza, la differenziazione e l'identità storico-culturale del paesaggio stesso;

Per quanto attiene all'impatto che ciascun intervento ha sulle componenti ambientali che fanno riferimento alle nuove sfide introdotte dal reg. CE n. 74/2009, di modifica del reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, si riporta nel seguente prospetto una stima qualitativa del contributo che ciascun intervento è in grado di fornire in termini di conservazione delle risorse naturali e della biodiversità:

Interventi	Nuove sfide (art. 16 bis del Reg. 1698/05)		
	Biodiversità	Risorse idriche	Cambiamenti climatici
Scelta e distribuzione del fertilizzante	++	+++	+++
Controllo delle piante infestanti	+++	+++	
Lotta integrata ai parassiti, virus, fitopatie	+++	+++	
Cimatura e controllo dei germogli	++	++	++

## 1.1. Descrizione tecnica dell'azione

### 1.1.1. Requisiti e condizioni di ammissibilità

L'azione attiva un sostegno sui terreni agricoli coltivati a tabacco per gli agricoltori che soddisfano i seguenti requisiti e condizioni di ammissibilità:

1. il beneficiario deve avere coltivato tabacco con contratto di coltivazione, almeno per una annualità compresa tra il 2007 e il 2009; nel caso di cessione di azienda, il cessionario potrà accedere all'aiuto a condizione che il cedente abbia coltivato tabacco con contratto di coltivazione, almeno per una annualità nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009;
2. la superficie minima di tabacco soggetta ad impegno deve essere almeno pari a 0,5 ha per tutti i Gruppi varietali, ossia Gruppo 1 "Flue cured", Gruppo 2 "Light air cured di qualità", Gruppo 3 "Dark air cured di qualità" e Gruppo 4 "Fire cured";

E' inoltre, stabilito che:

- il periodo di impegno è stabilito in cinque anni consecutivi, ai sensi dell'art. 39, par. 3 del Reg. CE 1698/05 e decorre dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda di aiuto iniziale;
- ai sensi del comma 6, art. 10 del Reg. n.1975/06, i terreni soggetti ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, fermo restando che la superficie assoggettata ad impegno non sia comunque inferiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto iniziale;

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente azione la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici da assoggettare all'impegno devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore al quinquennio d'impegno. In tal caso il richiedente dovrà essere nelle condizioni di dimostrare di aver rinnovato il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, e garantire, pertanto, la prosecuzione dell'impegno assunto. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione, per tali superfici, delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi legali.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del reg. (CE) n. 73/2009;

- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;

Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99.

### **1.1.2. Tipologia dell'intervento**

Il beneficiario deve garantire il rispetto degli impegni derivanti dall'adesione obbligatoria a tutte e 4 (quattro) le tipologie di intervento di seguito elencate:

1. Scelta e distribuzione del fertilizzante
2. Controllo delle piante infestanti
3. Lotta integrata ai parassiti, virus, fitopatie
4. Cimatatura e controllo dei germogli

**Descrizione degli impegni**

<b>Impegni</b>	<b>Tipologia di intervento</b>
<p>L'intervento consiste nei seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuare l'analisi chimico-fisica dei terreni per aree omogenee, al fine di determinare il livello di fertilità del terreno, nel rispetto delle indicazioni operative riportate nell'allegato 3 al presente bando "Norme tecniche per i piani di fertilizzazione" ;</li> <li>2. Sostituire, in fase di pre-trapianto, i concimi semplici e binari con concimi complessi e composti, anche a lento rilascio;</li> <li>3. Realizzare, oltre alla concimazione di fondo, la concimazione di copertura con 3 passaggi a dosi frazionate dei fertilizzanti, in funzione dei fabbisogni della coltura nelle diverse fasi di sviluppo;</li> <li>4. Redigere un Piano di fertilizzazione in funzione delle asportazioni colturali del gruppo varietale del tabacco considerato e della fertilità del terreno determinata tramite le suddette analisi (Allegato 3);</li> <li>5. Le dosi di azoto, in relazione alla produzione aziendale, non potranno comunque superare le dosi standard indicate nella tabella riportata nell'Allegato 7 al presente bando, conforme alle "Linee Guida 2009-2010" definite dal Comitato Nazionale Difesa Integrata per la coltura del tabacco, se non giustificate da uno specifico Piano di fertilizzazione; in ogni caso, la dose massima utilizzabile di azoto minerale non deve superare 75 kg /Ha.</li> <li>6. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da effluenti di allevamento l'apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici.</li> </ol>	<p><i>1. Scelta e distribuzione del fertilizzante</i></p>
<p>L'intervento consiste nei seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limitare l'impiego dei prodotti fitosanitari utilizzati per il controllo dello sviluppo vegetativo e della produzione di seme delle infestanti del tabacco, operando principalmente attraverso il controllo meccanico e manuale;</li> <li>2. Realizzare al massimo due interventi di controllo infestanti con erbicidi chimici, utilizzando esclusivamente i principi attivi, ritenuti selettivi ed a basso impatto ambientale, di cui al successivo punto 5;</li> <li>3. Completare il controllo delle infestanti in campo con tre sarchiature meccaniche e due passaggi con manodopera;</li> <li>4. Effettuare operazioni di sfalcio o trinciatura, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e la successiva disseminazione.</li> <li>5. In materia di controllo delle erbe infestanti, l'obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione, di cui alla Determinazione del Direttore 18</li> </ol>	<p><i>2. Controllo delle piante infestanti</i></p>



<p>marzo 2010, n. 658. Approvazione delle «Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l'applicazione della Misura 214. Pagamenti agro-ambientali, Azione 214.1, Agricoltura Integrata del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 attuativo del regolamento CE n. 1698/2005 articolo 36 (a) (iv) e articolo 39» e successive modifiche e integrazioni.</p>	
<p>L'intervento consiste nei seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervenire nel controllo dei parassiti del tabacco sulla base di appositi piani di controllo, subordinando i trattamenti fitosanitari al superamento di limiti di popolazione patogena;</li> <li>2. Effettuare lo <i>scouting</i> sistematico attraverso sette passaggi, consistente nella regolare e sistematica ispezione del tabacco alla ricerca di insetti e/o patogeni e dei danni da questi provocati;</li> <li>3. In materia di difesa fitosanitaria, l'obbligo di rispettare le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione, di cui alla Determinazione del Direttore 18 marzo 2010, n. 658. Approvazione delle «Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l'applicazione della Misura 214. Pagamenti agro-ambientali, Azione 214.1, Agricoltura Integrata del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 attuativo del regolamento CE n. 1698/2005 articolo 36 (a) (iv) e articolo 39» e successive modifiche e integrazioni.</li> <li>4. Utilizzare principi attivi iscritti alle classi di tossicità inferiore a parità di efficacia, abbinandoli a specifici coadiuvanti per ridurre le dosi di impiego.</li> </ol>	<p><i>3. Lotta a parassiti, virus e fitopatie</i></p>
<p>L'intervento consiste nei seguenti impegni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asportare l'infiorescenza apicale mediante distacco manuale;</li> <li>2. Utilizzare i principi attivi (fitoregolari) previsti dalle "Linee Guida 2009-2010" definite dal Comitato Nazionale Difesa Integrata per la coltura del tabacco;</li> <li>3. Limitare l'impiego dei principi attivi (fitoregolari) utilizzati per il controllo delle gemme ascellari delle piante di tabacco, operando principalmente attraverso il controllo manuale; le dosi massime ammesse sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per il Gruppo varietale 01, la dose massima è 50 kg / ha di N-decanolo e 11,25 kg / Ha di Idrazide maleica (MH);</li> <li>▪ Per i Gruppi varietali 02, 03 e 04 la dose massima è 10 kg / ha di N-decanolo.</li> </ul> </li> <li>4. Eseguire tre passaggi in campo per effettuare l'eliminazione manuale delle gemme laterali non inattivate dai fitoregolatori.</li> </ol>	<p><i>4. Cimatura e controllo dei germogli</i></p>

Inoltre, i beneficiari della presente Azione, al fine di fruire degli aiuti previsti sono tenuti a:

- ⇒ alla compilazione del "*quaderno di campagna*", appositamente istituito per l'applicazione della presente Azione. Sul quaderno di campagna dovranno essere registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni che riguardano i fitoregolatori, i fitofarmaci ed i diserbanti, ivi compresi i parametri di giustificazione degli interventi fitosanitari (presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc), ed i fertilizzanti, l'epoca di raccolta e le relative rese ottenute, nonché le altre operazioni colturali sottoposte a vincolo. Sullo stesso quaderno dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc. ). Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi, che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate nell'allegato 4 alla DGR n. 290 del 18/aprile/2008, pubblicata sul sup. ord. n. 35 al BURL n. 15 del 21/4/2008, alla quale si rinvia. L'Amministrazione si riserva di apportare eventuali adeguamenti allo stesso qualora ritenuti necessari per le specificità di applicazione della presente azione;
- ⇒ ad individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato, utilizzando lo schema fac-simile di cui all'Allegato 5, responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all'azienda quale supporto per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

L'agricoltore è tenuto, inoltre, a rispettare su tutta la superficie agricola aziendale i criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), previsti dal regime di condizionalità, nonché dei requisiti minimi aggiuntivi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre specifiche norme obbligatorie previste dalla legislazione nazionale e regionale, ai sensi dell'articolo 39 par. 3 del regolamento CE 1698/05, come dettagliati nell'allegato 1 alla DGR n. 290 del 18/aprile/2008, pubblicata sul sup. ord. n. 35 al BURL n. 15 del 21/4/2008, alla quale si rinvia.

Per quanto concerne il regime di condizionalità deve essere garantito il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009, come recepito dalla Regione con D.G.R. n. 159 del 05.03.2010, attualmente vigente.

Dal regime di condizionalità e dai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale sono stati individuati i cosiddetti livelli di "baseline" pertinenti per ciascun impegno agroambientale, prerequisito di base a cui è stato collegato ciascun impegno agroambientale ed elemento di riferimento per la giustificazione degli aiuti e la relativa quantificazione dei premi.

## **1.2. Durata degli impegni**

La durata dell'impegno agroambientale degli obblighi e dei vincoli definiti nel presente bando è quinquennale e decorre dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di aiuto.

### **1.3. Localizzazione degli interventi**

L'azione si applica sui terreni agricoli a seminativo del Lazio.

### **ARTICOLO 2 - Soggetti beneficiari**

Possono partecipare alla presente azione tutti gli agricoltori, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici, che gestiscono sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che sono ammissibili al sostegno previsto dalla presente azione e che si intendono assoggettare agli impegni previsti dall'azione medesima.

Per agricoltore si intende una persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

L'entità della superficie (ettari, are e centiare) dichiarata nella domanda iniziale dovrà essere mantenuta per l'intera durata quinquennale dell'impegno, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte nelle precedenti annualità.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda iniziale che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno, pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi

### **ARTICOLO 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande**

Per le modalità di presentazione delle domande di aiuto pagamento si rimanda a quanto disposto dalla richiamata DGR 290/08 (art. 6) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le domande di aiuto iniziali potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione ai Servizi della Commissione europea della proposta di modifica riguardante l'inserimento della presente azione nell'ambito della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013 del Lazio.

Per l'annualità 2010 il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico) della domanda di aiuto è fissato al **17 maggio 2010**. Per la presentazione della domanda cartacea firmata in originale e corredata degli allegati tecnici si rinvia alle disposizioni già emanate per il trattamento delle domande relative alle altre "misure a superficie" del PSR 2007/2013 del Lazio.

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento per le annualità successive al 2010 dovrà essere autorizzata con specifici provvedimenti, anche di natura dirigenziale.

Nelle annualità successive a quella di impegno iniziale, conformemente a quanto previsto nell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006, è consentita la sostituzione dell'impegno originario con un nuovo impegno, solo se questo viene applicato su una superficie almeno pari a quella inizialmente assoggettata e per condizioni di impegno non meno rigorose di quelle iniziali ed in particolare di quelle previste nelle azioni della misura 214 di seguito specificate:

- 214.2 "Agricoltura biologica"
- 214.4 "Riconversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli"
- 214.6 "Coltivazioni a perdere".

## **ARTICOLO 4 - Documentazione richiesta.**

### **4.1. Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento**

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione iniziale al regime di aiuto (1 annualità) dovrà essere allegata la seguente *documentazione essenziale*, la cui mancanza comporta l'*irricevibilità* della stessa:

1. **dichiarazione sostitutiva**, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da compilare utilizzando lo schema fac-simile riportato in allegato (ALLEGATO n. 5). La presentazione di tale dichiarazione è obbligatoria per l'accesso all'Azione e va integrata, con la "*scheda tecniche di Azione*", riportata anch'essa nello stesso allegato e parte integrante dello stesso. La scheda tecnica dovrà essere sottoscritta dal richiedente e dal tecnico che fornisce il servizio di assistenza tecnica.
2. **modello di impegno tecnico**, da compilare sulla base del modello di cui all'allegato 6 al presente bando.

I contratti di affitto scritti o verbali ed il comodato d'uso, utilizzati per la dimostrazione della disponibilità delle superfici, devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'allegato 5. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

La documentazione di cui al precedente punto 1 deve essere presentata annualmente a corredo della domanda di pagamento.

## 4.2. Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportino per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

### 4.2.1. Trasferimento dell'azienda

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente alla superficie oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbia un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso all'Azione.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'Area Decentrata Agricoltura territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di **cessazione definitiva dell'attività agricola** da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, in coerenza con quanto disposto all'art. 44 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE 1974/06, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno **tre anni**, a decorrere dalla data di impegno iniziale.

## 4.3. Documentazione integrativa per le persone giuridiche

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato al precedente paragrafo 5.1, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

- **Società :**
  - verbale dell'organo sociale, *laddove esistente*, dal quale risulti la decisione, a termine di Statuto, di avanzare la richiesta ed il mandato conferito al Presidente.
  - altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.
- **Enti pubblici:**
  - deliberazione dell'Organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una o più delle azioni della presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare la domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

## **ARTICOLO 5 - Agevolazioni previste**

### **5.1. Intensità dell'aiuto**

L'azione prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie.

L'entità degli aiuti corrisposti con la presente azione della misura 214 "Pagamenti agroambientali" è il risultato dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi derivanti dal rispetto degli impegni previsti, ed è stata giustificata tenendo conto del differenziale che sussiste tra l'impegno agroambientale e la relativa "baseline" di riferimento. In ragione della specificità della tipologia degli impegni previsti e in forza della giustificazione dell'aiuto fornita, tali aiuti sono maggiorati rispetto ai massimali previsti dal regolamento 1698/05 - allegato 1 "importi e aliquote del sostegno".

**La giustificazione degli aiuti relativi alla presente azione, notificata ai Servizi della Commissione Europea per lo svolgimento del negoziato e la relativa approvazione, potrebbe subire delle modificazioni tali da comportare variazioni, anche significative, del livello di aiuto previsto.**

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, la cui entità è distinta in funzione delle varietà di tabacco coltivate, distinte nei seguenti quattro gruppi varietali:

Gruppo 1 "Flue cured": Virginia Bright;

Gruppo 2 "Light air cured": Burley;

Gruppo 3 "Dark air cured": Havanna e Nostrano del Brenta;

Gruppo 4 "Fire cured": Kentucky.

Nella tabella seguente sono riportati i differenti livelli del pagamento distinti per gruppo varietale

	GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3	GRUPPO 4
<b>Pagamento agroambientale (Euro/ha per anno)</b>	1471	1410	1415	1380

## **ARTICOLO 6 - Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande**

Per l'attuazione dell'azione sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'azione e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della presente azione, da assegnare anche con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento.

Per l'annualità 2010 è assegnato uno stanziamento complessivo di 1.000.000,00 euro, per la copertura finanziaria del primo anno di impegno di domande di aiuto.

Le graduatorie saranno formulate per la presente azione su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati.

Nel caso in cui le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la presente Azione, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti Azioni della misura, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria tra le diverse azioni della misura 214 "Pagamenti agro ambientali" di cui alla DGR 290/08. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.

Si specifica che le domande di aiuto/pagamento che prevedono l'adesione a diverse Azioni della Misura 214 "Pagamenti agro ambientali" ma con impegni non sincronizzati, dovranno essere valutate in maniera distinta qualora una o più delle Azioni incluse nella domanda è relativa ad un impegno iniziale di 1 annualità. In questo caso, infatti, tali impegni iniziali dovranno essere ricondotti alle disposizioni che regolano le domande di aiuto e quindi, se del caso inseriti nelle graduatorie di ammissibilità, a differenza degli impegni in itinere per i quali si applicano le disposizioni delle domande di pagamento.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, riportati nella tabella che segue. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER LA MODALITA' DI ADESIONE ALLA MISURA	1 TA	Domande presentate nell’ambito di “approcci coordinati”		51
	2 TA	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.12 con le azioni 214.8.a e 214.9.	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.12 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 2 TA e 3 TA.	49
	3 TA	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.12 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.		40
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

## **ARTICOLO 7 - Criteri di ammissibilità**

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. relativo alla "documentazione richiesta", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Bando Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- le domande ritenute irricevibili.

## **ARTICOLO 8 - Valutazione ed istruttoria delle domande**

Si rimanda a quanto disposto dalla DGR 290/08 (art. 10) e sue successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 9 - Controlli e sanzioni**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1975/2006, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti

## **ARTICOLO 10 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente bando pubblico, si fa riferimento alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e/o amministrativa.



## **Elenco degli allegati**

- **ALLEGATO 5**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ED IMPEGNO TECNICO, COMPRENSIVE DELLE SCHEDE TECNICHE DI AZIONE**

- **ALLEGATO 6**

**MODELLO DI IMPEGNO TECNICO**

- **ALLEGATO 7 (rif. alle *Linee guida nazionali per la produzione integrata 2009-2010*)**

**TABACCO – CONCIMAZIONE AZOTO**

**N.B.** Per l'utilizzazione e la numerazione degli allegati si è tenuto conto di quanto già previsto nel bando pubblico attuativo della misura 214, richiamati laddove pertinenti.